



2024/912

25.3.2024

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/912 DELLA COMMISSIONE  
del 15 dicembre 2023**

**che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La portata e il contenuto delle informazioni da notificare alle autorità competenti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/61/UE variano a seconda dello scopo e della forma della notifica. È pertanto opportuno specificare le informazioni che i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) devono comunicare per ciascun tipo di notifica.
- (2) Per assicurare che le autorità competenti siano informate in ogni momento delle attività dei GEFIA e per consentire a dette autorità di esercitare correttamente i loro poteri di vigilanza, queste ultime dovrebbero essere informate di ogni modifica apportata alle informazioni notificate. Vi rientrano tutte le revoche, cancellazioni o modifiche dell'autorizzazione inizialmente concessa a un GEFIA.
- (3) Alle autorità competenti dovrebbero essere fornite informazioni sulle persone responsabili della gestione della succursale, unitamente ai loro estremi. Dovrebbero essere considerate responsabili della gestione della succursale le persone abilitate a stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale della succursale per dirigerne di fatto l'attività o le persone responsabili della gestione corrente della succursale in qualità di dirigenti. Al fine di evitare lacune è opportuno garantire che, per ogni aspetto delle attività, dei settori e delle funzioni di gestione della succursale, siano informate le persone che ricoprono le rispettive posizioni direttive.
- (4) Per consentire l'identificazione univoca del FIA per via elettronica sono estremamente importanti il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l'identificativo della persona giuridica (LEI) di un fondo di investimento alternativo (FIA). Il presente regolamento introduce quindi la notifica obbligatoria dell'ISIN e del LEI quando siano stati assegnati al FIA e siano pertanto disponibili.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (6) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha effettuato consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (7) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto riguardano la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra i GEFIA e le autorità nazionali competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in cui il GEFIA intende prestare servizi transfrontalieri. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire ai GEFIA e alle autorità nazionali competenti una visione globale e un accesso efficiente, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento.
- (8) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- (9) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 ottobre 2023.
- (10) Per consentire ai GEFIA e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### **Informazioni da comunicare a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE**

1. Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo, il LEI e gli estremi del GEFIA;
- b) il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso il GEFIA responsabile dello scambio di informazioni con l'autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA.

2. Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti:

- a) le particolari attività inerenti alla gestione collettiva di portafogli di cui all'allegato I della direttiva 2011/61/UE e ai servizi specifici che saranno prestati, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva;
- b) la strategia aziendale del GEFIA nello Stato membro ospitante, in particolare le categorie di clienti e investitori interessati con cui il GEFIA tratterà nello Stato membro ospitante e il modo in cui tratterà con tali investitori;
- c) una sintesi dei controlli effettuati sugli accordi di delega con terzi riguardo alle attività svolte nello Stato membro ospitante;
- d) informazioni sui FIA che il GEFIA intende gestire nello Stato membro ospitante, compresi tutti gli elementi seguenti:
  - i) il nome, lo Stato membro d'origine, la forma giuridica, la strategia di investimento e, se del caso, la durata del FIA;
  - ii) il codice di identificazione nazionale, il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l'identificativo della persona giuridica (LEI) del FIA, se disponibili;

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- iii) nel caso di strutture master-feeder, la denominazione del FIA di destinazione (master), il suo LEI, se disponibile, e, se il GEFIA del FIA di destinazione è diverso dal GEFIA del FIA da gestire, il GEFIA del fondo di destinazione, il suo Stato membro d'origine e, se disponibile, il suo LEI.

## Articolo 2

### Informazioni da fornire a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE

1. Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a fornire a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE contengono il nome, l'indirizzo, i codici di identificazione nazionali, se disponibili, e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la succursale responsabile dello scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA o con le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
2. Le informazioni circa le persone responsabili della gestione della succursale che i GEFIA sono tenuti a fornire a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE contengono il nome, la posizione, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in una posizione direttiva in rapporto alla succursale.
3. Le informazioni circa la struttura organizzativa della succursale che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti:
  - a) l'eventuale appartenenza del GEFIA a un gruppo;
  - b) una spiegazione del modo in cui la succursale contribuirà alla strategia del GEFIA o del gruppo del GEFIA;
  - c) le seguenti informazioni sull'organizzazione della succursale:
    - i) le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico;
    - ii) una descrizione del modo in cui la succursale si inserisce nella struttura societaria del GEFIA o, se il GEFIA è membro di un gruppo, nella struttura societaria del gruppo;
    - iii) le regole in base alle quali la succursale riferisce al GEFIA;
    - iv) una descrizione del processo di misurazione e gestione del rischio approntato dal GEFIA a livello di succursale a norma dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione <sup>(5)</sup>;
  - d) una sintesi dei sistemi e dei controlli che saranno predisposti, compresi tutti gli elementi seguenti:
    - i) le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto delle regole stabilite dallo Stato membro ospitante del GEFIA a norma degli articoli 12 e 14 della direttiva 2011/61/UE;
    - ii) le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto degli obblighi di contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>;
    - iii) i controlli effettuati sugli accordi di delega con terzi riguardo alle attività svolte dalla succursale;
  - e) previsioni su profitti e perdite e sui flussi di cassa per i primi 36 mesi.

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

*Articolo 3***Notifica delle modifiche delle informazioni comunicate o fornite a norma dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 6 della direttiva 2011/61/UE**

1. Il GEFIA notifica alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine qualsiasi modifica delle informazioni di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il GEFIA informa le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in merito alla cessazione programmata dell'attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro e fornisce a tali autorità competenti tutti gli elementi seguenti:
  - a) il nome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione del funzionamento della succursale;
  - b) il calendario della cessazione programmata;
  - c) i dati e le procedure proposte di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata del modo in cui saranno tutelati gli interessi degli investitori nonché delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 25 giugno 2024

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN